

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

#### Articolo 1

1. Per il 1993, possono essere importati nell'ambito dell'accordo tra la Comunità e la Svezia sugli scambi reciproci di carni bovine i seguenti quantitativi :

- 2 860 t di carni bovine, espresse in peso carcassa, del codice NC 0201 ;
- 1 788 t di prodotti, espressi in peso carcassa, dei codici NC 1602 50 31, 1602 50 39 e 1602 50 80.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 :

- 100 kg di carni disossate del codice NC 0201 30 corrispondono a 139 kg peso carcassa,
- 100 kg dei prodotti dei codici NC 1602 50 31, 1602 50 39 e 1602 50 80 corrispondono a 214 kg peso carcassa.

3. L'aliquota del prelievo all'importazione e l'aliquota dei dazi della TDC sono fissate a zero.

#### Articolo 2

1. Per poter fruire del regime d'importazione di cui all'articolo 1 :

- a) il richiedente il titolo d'importazione deve essere una persona fisica o giuridica che all'atto della presentazione della domanda, dimostri in modo ritenuto valido dalle autorità competenti dello Stato membro interessato, di aver svolto nei 12 mesi precedenti un'attività commerciale con paesi terzi nel settore delle carni bovine, e che sia iscritta in un registro pubblico di uno Stato membro ;
- b) la domanda di titolo può essere presentata soltanto nello Stato membro in cui il richiedente è registrato ;
- c) la domanda di titolo deve riferirsi al quantitativo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo trattino oppure al quantitativo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo trattino e deve vertere su un quantitativo minimo di 15 t di carne in peso del prodotto, senza tuttavia superare il quantitativo disponibile ;
- d) la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 7, l'indicazione del paese di provenienza (Svezia) ; il titolo obbliga ad importare dal paese indicato ;
- e) la domanda di titolo ed il titolo stesso recano, nella casella 20, una delle seguenti diciture :

Reglamento (CEE) n° 1180/93,  
 Forordning (EØF) nr. 1180/93,  
 Verordnung (EWG) Nr. 1180/93,  
 Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1180/93,  
 Regulation (EEC) No 1180/93,  
 Règlement (CEE) n° 1180/93,  
 Regolamento (CEE) n. 1180/93,  
 Verordening (EEG) nr. 1180/93,  
 Regulamento (CEE) n° 1180/93 ;

f) il titolo reca, nella casella 24, una delle seguenti diciture :

Importación sin exacción reguladora ni derechos del AAC [Reglamento (CEE) n° 1180/93]

Ingen importafgift eller told i henhold til FTT [forordning (EØF) nr. 1180/93]

Abschöpfungs- und zollfreie Einfuhr [Verordnung (EWG) Nr. 1180/93]

Άνευ εισφοράς και δασμού του ΚΑ [Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1180/93]

No levy or CCT duty [Regulation (EEC) No 1180/93]

Pas de prélèvement ni droit du tarif douanier commun [Règlement (CEE) n° 1180/93]

Esenzione dal prelievo e dal dazio della TDC [regolamento (CEE) n. 1180/93]

Geen heffing of GDT-recht [Verordening (EEG) nr. 1180/93]

Sem direito nivelador nem direitos da Pauta Aduaneira Comum [Reglamento (CEE) n° 1180/93]

2. Fatta eccezione per i prodotti del codice NC 0201 30 e in deroga all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2377/80, la domanda di titolo ed il titolo stesso possono recare, nella casella 16, una o più sottovoci comprese nel codice NC 0201.

#### Articolo 3

1. Le domande di titolo sono presentate entro il 28 maggio 1993.

2. Qualora un unico interessato presenti più domande relative allo stesso gruppo di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo o secondo trattino, tutte le sue domande sono inammissibili.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro l'8 giugno 1993, le domande presentate. Tale comunicazione comprende l'elenco dei richiedenti, ripartito secondo le quantità e i codici di nomenclatura attinenti.

Tutte le comunicazioni, comprese quelle recanti l'indicazione « nulla », devono essere effettuate tramite telex o telefax, compilando il modulo riportato nell'allegato del presente regolamento qualora siano state presentate domande.

4. La Commissione decide al più presto e per ciascun gruppo di prodotti in che misura possano essere accolte le domande di titolo. Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli superano i quantitativi disponibili, la Commissione stabilisce una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.

Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli sono inferiori ai quantitativi disponibili, i quantitativi restanti formano oggetto di un'assegnazione supplementare di titoli. A tale scopo la data menzionata nel paragrafo 1 sarà sostituita dal 20 settembre 1993 e la data menzionata al paragrafo 3 sarà sostituita dal 27 settembre 1993.

I titoli sono rilasciati automaticamente e sono validi in tutta la Comunità.